

N. R.G. 3194/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato pronunzia la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al n. 3194/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili promosso

D A

Parte_1 con sede in Trento, via Brennero n° 316,
in persona del legale rappresentante
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Pallanch

PARTE OPPONENTE

C O N T R O

CP_1 con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), via Francesco Cilea n° 9,
in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Falessi e dall'avv. Mario Corso

PARTE OPPOSTA

OGGETTO:

opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

Parte opponente così conclude:

“In via preliminare:

Voglia L'ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi sopra esposti, accertare e dichiarare la propria incompetenza in favore del costituendo collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del contratto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 908/2020 d.d. 13.10.2020 e pubblicato il 14.10.2020 emesso dal Tribunale di Trento (dott.ssa Serena Alinari) e notificato in data 17.10.2020, o comunque annullarlo o dichiararlo nullo.

Nel merito:

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi sopra esposti, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 908/2020 d.d. 13.10.2020 e pubblicato il 14.10.2020 emesso dal Tribunale di Trento (dott.ssa Serena Alinari) e notificato in data 17.10.2020, o comunque annullarlo o dichiararlo nullo; Voglia in ogni caso, per tutte le motivazioni sopra riportate e tenuto conto del grave inadempimento contrattuale rigettare le domande avversarie ovvero ridurne l'importo di condanna alla minor somma di € 9.950,00 ovvero alla maggiore o minor somma che parrà di giustizia all'esito del giudizio.

In via riconvenzionale:

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi sopra esposti, condannare CP_1 al risarcimento del danno in favore di Parte_1 per la somma di € 143.487,46 o per la maggiore o minor somma che parrà di giustizia all'esito del giudizio, anche previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto da Parte_1 [...] in favore di CP_1 e quanto da quest'ultima dovuto a Parte_1 a titolo di risarcimento del danno.

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a 15 % S.G. ed accessori come per legge.”

In via istruttoria come da note dd. 9.9.2025

Parte opposta così conclude:

“Voglia il Giudice adito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione,

NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:

-Rigettare l'eccezione di incompetenza del giudice adito dichiarando l'incompetenza del collegio arbitrale per tutti i motivi dedotti in diritto.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

-Accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande dell'opponente e conseguentemente rigettare l'opposizione avversaria sia nel merito che in via riconvenzionale e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n° 908/2020 del Tribunale di Trento che ha ingiunto alla Parte_1 il pagamento della somma di Euro 85.963,64, oltre interessi di cui al D.L. 12/9/2014 n°132 dalla domanda al saldo effettivo (al 3/12/24 è pari ad €39.851,77), oltre alle competenze e spese del procedimento monitorio liquidate in €2.135,00 per compensi, €406,00 per esborsi, €400,00 per spese legali stragiudiziali ed €76,50 per spese notarili, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre i.v.a., cp.a. ed oltre alle spese successive occorrente.

IN OGNI CASO NEL MERITO:

Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n°908/2020 del 14/10/2020 del Tribunale di Trento:

-stante il riconoscimento del debito svolto da ^{Parte} dedotto in atti, accertare e dichiarare che l'importo dovuto dalla ^{Parte_1} in relazione alle ore lavorate e al costo orario delle prestazioni indicato dal giudice, è pari a complessivi €141.144,05, oltre interessi di cui al D.L.12/9/2014 n°132 dal dovuto al saldo (al 3/12/24 è pari ad €65.319,62) e conseguentemente condannare la ^{Parte_1} al pagamento a favore della ^{CP_1} della somma di Euro €141.144,05, oltre interessi di cui al D.L. 12/9/2014 n°132 dalla domanda al saldo effettivo (al 3/12/24 è pari ad €65.319,62), ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

-rigettare la richiesta di risarcimento dei danni formulata dall'opponente e quantificata in €.143.487,46 pari all'importo indicato nelle fatture della Elettrotecnica Imolese Srl (ETI).

IN OGNI CASO:

-Con vittoria di spese e competenze di lite sia della fase monitoria sia del presente giudizio.”

In via istruttoria come da memorie istruttorie ex art. 183 n. 1, n. 2 e n. 3 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso di aver svolto in favore della ^{Parte_1} (d'ora innanzi, per brevità, soltanto, ^{Parte}, con sede in Trento, “attività di montaggio e installazione di impianti elettrici su n. 3 macchine Ecohopper...descritte nella commessa n. 191005 e ordine del fornitore n. 729 del 16/4/2019” e che tale ordine era stato, durante l'esecuzione dei lavori, concordemente modificato e sostituito con altro accordo, per effetto del quale la progettazione degli impianti di fornitura dei materiali e gran parte dei lavori sarebbero state affidate alla Elettrotecnica Imolese S.r.l. (ETI) di Bologna, mentre essa ricorrente non sarebbe più stata pagata a corpo (con l'importo di € 127.000,00, più Iva, inizialmente pattuito), ma con la somma di € 28,00/h, “senza distinzioni tra prestazioni contrattuali ed extracontrattuali” successive al 25.10.2019 e con l'importo di € 32.000,00 per l'attività svolta sino al giorno prima, con ricorso monitorio dd. 16.9.2020 la ^{CP_1} [...] con sede in Trezzano sul Naviglio, chiedeva di ingiungere alla ^{Parte} il pagamento di € 85.963,64 (a titolo di corrispettivo dei lavori oggetto delle fatture n° 36 dd. 31.10.2019, n° 37 dd. 31.10.2019 e n° 39 dd. 30.11.2019), di € 480,40 per spese e competenze legali stragiudiziali e di € 76,50 per spese notarili, oltre interessi ex D.Lgs. n° 231/2002 dalla data di ogni singola fattura al 16.9.2020 e interessi successivi sino al saldo.

In accoglimento del ricorso il giudice adito emetteva il decreto ingiuntivo n° 908/2020 (pubblicato il 14.10.2020), avverso il quale ^{Parte} proponeva opposizione, eccependo, in via pregiudiziale, l'“incompetenza” di quest'ufficio in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 13 della Commessa n. 191005, e chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda di controparte o comunque di ridurre l'importo richiesto stante l'inadempimento grave in cui la stessa era incorsa e di condannarla al risarcimento dei danni, da quantificare nella somma di € 143.487,46 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, previa eventuale compensazione tra le contrapposte pretese creditorie.

A sostegno dell'opposizione in citazione, quanto al merito, si assumeva, in estrema sintesi, che:

l'unico contratto stipulato tra le parti era la Commessa 190005 dd. 16.9.2019;

da subito CP_1 aveva manifestato un'“*assoluta inadeguatezza tecnica*”, dimostrandosi incapace di seguire correttamente i disegni predisposti da ETI, neppure presenti in cantiere, e di gestire il materiale occorrente per i lavori;

per tale ragione e per evitare di incorrere nelle penali per il ritardo che l'ingiunta aveva pattuito con la committente CP_2 a fine ottobre si era concordato che ETI sarebbe subentrata a CP_1 e che quest'ultima “*sarebbe rimasta in cantiere per eseguire e concludere la posa delle canale e dei cavi degli Ecohopper*”, secondo le direttive impartite dalla stessa ETI;

tale intesa non era però stata formalizzata, non rilevando a tal fine i rapportini giornalieri allegati al ricorso monitorio, in quanto privi di sottoscrizione riconducibili all'ingiunta;

il grave inadempimento di CP_1 aveva costretto Parte a commissionare la prosecuzione dei lavori a ETI e a sostenere “*il costo dell'intervento suppletivo*” della stessa, risultato pari a € 143.587,46, oltre Iva.

Costituitasi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, CP_1 contestava l'opposizione e chiedeva, in via principale, di rigettarla, unitamente alla domanda riconvenzionale avversaria, e, in subordine, di condannare la controparte a versarle la somma di € 85.963,64 o il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, rappresentando, fra l'altro, che:

a saldo della prima fase dei lavori essa ingiungente aveva emesso la fattura n° 36 dd. 31.10.2019 per € 23.485,00;

le successive fatture n° 37 dd. 31.10.2019 per € 13.424,88 e n° 39 dd. 30.11.2019 per € 49.053,76 avevano a oggetto le effettive ore di lavoro svolte al costo di € 28/h;

le attività remunerate a ore erano consistite nell'integrale posa delle apparecchiature, nella posa di cavi in misura dell'80% e nel collegamento dei cavi in misura del 20%, essendo stati eseguiti da ETI i lavori residui;

i ritardi nell'esecuzione dei lavori erano stati causati da Parte fermo restando che essa opposta non aveva assunto alcun espresso impegno in ordine ai tempi di esecuzione.

Sull'eccezione pregiudiziale di parte opponente

Parte assume che la cognizione della presente causa deve essere devoluta a un collegio arbitrale in ragione della clausola n° 13 (“*Foro competente*”) dell’“*Ordine fornitore n. 729 del 16/04/2019 - Commessa: 191005*” (v. doc. n° 1 di parte opponente), che testualmente recita: “*13.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio di arbitri composto da tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai*

primi due di comune accordo o in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Trento. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato sarà Trento".

Trattandosi di clausola compromissoria, viene in rilievo il disposto dell'art. 1341, 2° co., c.c., che richiede, a pena di inefficacia, una specifica sottoscrizione, quindi la cd. doppia firma, la cui funzione è quella di tutelare l'aderente, stimolandone l'attenzione e proteggendolo dal rischio di subire "a sorpresa" condizioni particolarmente gravose.

Nel caso di specie la clausola è contenuta in un documento non firmato dall'ingiungente e, quindi, non risulta specificamente approvata dalla stessa, il che ne comporta l'inefficacia, non rilevando in senso contrario l'allegazione del documento in questione al ricorso monitorio; la produzione in giudizio di un regolamento negoziale, potendo essere interpretata come manifestazione della volontà di avvalersene, può, infatti, sanare la mancanza della sottoscrizione di esso da parte del soggetto che effettua la produzione, ma non può surrogare la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto, necessario all'efficacia di clausole vessatorie od onerose (arg. da Cass., n° 2666/2022).

Pertanto, l'eccezione in esame deve essere disattesa.

Sulla domanda proposta da CP_1

Tale domanda appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte.

Stando alle risultanze - orali e documentali - acquisite in corso di causa e agli assunti di ciascuna delle due parti non specificamente contestati dall'altra, si può ritenere provato che nell'aprile 2019 *Parte* incaricata dalla Badeschi S.p.A. di realizzare tre tramogge da esportare in Israele, propose alla CP_1 di eseguire le operazioni di "montaggio bordo macchina" su n. 1 "clinker" e n. 2 "grano", ossia l'installazione dell'impianto elettrico sui detti apparecchi secondo disegni predisposti dalla Elettrotecnica Imolese S.r.l (d'ora innanzi, per brevità, ETI), dietro corrispettivo (a corpo) di € 127.500,00, oltre spese incasso e imballo, per un totale di € 155.550,00, sì come riportato nel citato documento "Ordine fornitore n. 729 del 16/04/2019 - Commessa: 191005".

Al riguardo deve poi considerarsi che:

- 1) CP_1 ebbe a emettere la fattura n° 32 dd. 30.9.2019 di € 15.550,00 quale acconto all'ordine 10% Montaggio bordo macchina Ecohopper Clinker e Grano Commessa 191005 (v. doc. n° 2 del fascicolo monitorio);
- 2) tale fattura venne regolarmente pagata da *Parte* senza alcuna specifica contestazione (v. doc. n° 13 del fascicolo monitorio).

Il che, complessivamente valutato, induce a ritenere che, quantomeno in ordine all'attività oggetto dell'appalto e al relativo corrispettivo (e non anche in relazione ad altre questioni), le parti raggiunsero per *facta concludentia* un accordo conforme a quanto

esposto nel menzionato ordinativo, pur avendo omesso di sottoscriverlo, sicché la regolamentazione ivi riportata non risulta vincolante in ordine a questioni ulteriori e diverse (del resto che l'ordine n. 729 dd. 16.4.2019 non sia stato accettato nella sua interezza da CP_1 lo si desume anche dal contenuto della mail del legale rappresentante stessa dd. 12.10.2019, allegata in atti come doc. n° 12).

Appare inoltre incontroverso che a fine ottobre 2019 le parti si determinarono a modificare l'intesa iniziale.

Le prospettazioni divergono, invece, in ordine al contenuto dell'accordo modificativo.

Secondo quanto esposto nel ricorso monitorio e poi nella comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio, da allora le opere vennero affidate da Parte alla ETI e si convenne che la CP_1 avrebbe eseguito, sotto le direttive della stessa ETI, prestazioni remunerate non più a corpo, ma ad ore, al costo di € 28/h, come, in tesi, dimostrato, sia dal "rapportino giornaliero 02/bis" (asseritamente sottoscritto da Parte in persona Parte "referente presente in cantiere sig. Persona_1"), ove si legge "si concorda tra Parte e CP_1 che il contratto in essere viene concluso con il SAL 1 e tutte le attività a seguire dal 25/10/19 verranno riconosciute con un importo onnicomprensivo di viaggi, trasferte e tutti gli oneri del personale indipendentemente dal giorno o dagli orari uno per l'altro di €/h 28,00. Il riscontro avverrà con rapportini firmati da preposto MDG o Elettromeccanica Imolese" (v. doc. n° 3 del fascicolo monitorio); sia dal CP_3 (che, secondo CP_1, per MDG sarebbe stato firmato dallo stesso soggetto) relativo all'"avanzamento al 24/10/2019", ove si legge "si concorda concorda un sal comprensivo delle prestazioni extracontrattuali al 24/10/ di € 32.000/00 (trentaduemila), per accettazione MDG" (v. doc. n° 4 del fascicolo monitorio).

Parte assume, invece, da un lato, che, stante "l'assoluta inadeguatezza tecnica di CP_1" (che si era dimostrata incapace di gestire il cantiere, di eseguire le opere di montaggio secondo i disegni forniti da ETI e di rispettare i tempi pattuiti), a fine ottobre 2019 si determinò a sostituirla con la ETI e ad incaricarla soltanto di ultimare la posa delle canale e dei cavi Ecohopper secondo le indicazioni impartite dalla stessa ETI e dietro corrispettivo di un mero "indennizzo" per la manodopera prestata, da quantificare al netto del risarcimento dei danni arrecati con l'inadempimento; e dall'altro che tale nuova intesa non venne in alcun modo formalizzata, in quanto la definizione delle contrapposte pretese patrimoniali fu rinviata al termine dei lavori, anche al fine di verificare un eventuale contenimento dei temuti danni (essenzialmente le somme da versare alla committente CP_2 a titolo di penali per il ritardo) grazie all'intervento di ETI.

Ai fini della definizione del presente giudizio non appare ascrivibile alcun rilievo ai due documenti, "rapportino 2bis" e SAL N. 1 (entrambi dd. 24.10.2019 e allegati al ricorso monitorio, rispettivamente, come doc. n° 3 e n° 4) che, stando alla prospettazione di CP_1, sarebbero stati sottoscritti, per conto di Parte dal dipendente Persona_2

Nel deporre in udienza questi ha, infatti, dichiarato di non aver mai visto prima del giorno della deposizione i detti documenti e, quindi, di non averli sottoscritti.

Alla luce di tale testimonianza, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, le risultanze documentali in questione risultano prive di qualsivoglia efficienza probatoria.

A tale carenza non si può porre rimedio neppure con l'espletamento della ctu grafologica richiesta dall'ingiungente, in quanto i documenti in questione, essendo stati prodotti in fotocopia, non possono essere oggetto dell'invocato approfondimento istruttorio, essendo a tal fine imprescindibili i relativi originali (in tal senso, per tutte, v., in motivazione, Cass., n° 14755/2016), da allegare nel termine perentorio assegnato ex art. 183, 6° co., c.p.c. nella sua previgente formulazione applicabile *ratione temporis*, visto che un documento prodotto in copia è comunque un documento diverso dall'originale (v. in motivazione Cass., n° 34025/2022); né sembra che per l'acquisizione degli originali possa procedersi ai sensi dell'art. 210 c.p.c., atteso che l'ordine di esibizione può essere pronunciato solo quando sia certa la materiale esistenza del documento (v. Cass. n° 11709/2002) e l'onere della relativa prova è a carico della parte istante (arg. da v. Cass., n° 2951/1994; Cass., n° 2989/1980), che nel caso di specie non l'ha assolto.

Peraltro, ove pure non si volessero ritenere decisivi tali rilievi, va tenuto presente che nel caso di specie non sono ravvisabili oggettivi elementi di fatto da cui desumere in termini sufficientemente chiari e univoci che con il proprio comportamento (negligente o malizioso) di tolleranza ^{Parte} abbia ingenerato in CP_1 il ragionevole convincimento che Persona_1 fosse effettivamente titolare di poteri rappresentativi in grado di legittimarlo all'assunzione, in suo nome e per suo conto, di impegni contrattuali come quelli riportati nei due sopra menzionati documenti allegati sub 3 e 4 al ricorso monitorio.

Al riguardo devesi, infatti, considerare che *“il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento, traendo origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in ipotesi di organi di società di capitali regolarmente costituiti”* (v. Cass., n° 703/2004, 10297/2010); il che sta a significare che, avendo avuto la possibilità di verificare (tramite consultazione della visura camerale relativa alla controparte) se il Per_1 prima di sottoscrivere i detti documenti, nell'eventualità che siano stati realmente da lui firmati, fosse titolare di poteri in grado di consentirgli di concordare il corrispettivo delle opere eseguite fino al 24.10.2019 e l'ammontare del costo orario per i lavori successivi, CP_1 non è nelle condizioni di dedurre un proprio incolpevole affidamento sulla sussistenza di quei poteri.

Ciò nondimeno la domanda di pagamento di CP_1 appare ugualmente meritevole di accoglimento sia in ordine all'importo di € 13.424,88 (Iva compresa) portato dalla fattura n° 37 dd. 31.10.2019 (v. doc. n° 6 del fascicolo monitorio), relativa a

“prestazioni a consuntivo per montaggi su Ecohopper” eseguite, stando a quanto ivi riportato, in complessive 393 ore al costo orario di € 28,00, sia in relazione alle altre due fatture azionate in giudizio, quella n° 36/2019 di € 23.485,00 (al netto dell’acconto oggetto della fattura n° 32/2019 e già incassato dall’ingiungente), quale saldo dei lavori eseguiti sino al 24.10.2029, e quella n° 39/2019 di € 49.053,76 pari al corrispettivo di 1436 ore lavorate, sempre al detto costo unitario di € 28,00/h.

A sostegno della fondatezza della pretesa pecuniaria *de qua* appare significativamente valorizzabile l’allegata mail dd. 12.2.2020 con cui *Parte_2* [...] nella sua qualità di “*Administrative Manager*” di *Parte* proponeva al legale rappresentante di *CP_1* il pagamento delle fatture scadute n° 32 dd. 30.9.2019 e n° 37 dd. 31.10.2019 (emesse, rispettivamente, per € 15.550,00 e € 13.424,88) “*entro fine mese o al più tardi i primi giorni di marzo*”, impegnandosi, con riguardo alle altre “*fatture ancora scadute*”, a contattarlo ai primi di marzo per informazioni “*sui pagamenti futuri*”, per poi aggiungere che “*a causa di flussi finanziari non ancora arrivati*” non era possibile “*pianificare in modo preciso ulteriori trasferimenti di denaro*”, senza, quindi, formulare alcun rilievo (né in punto di *an*, né di *quantum*) in ordine alle dette fatture e a quelle n° 36/19 di € 23.485,00 e n° 39/19 di € 49.053,76, parimenti scadute e menzionate nel precedente sollecito di pagamento inviato dal legale rappresentante dell’ingiungente *Parte_3* con mail dd. 21.1.2020 (v. doc. n° 10 del fascicolo monitorio), con ciò dando chiaramente a intendere che i relativi pagamenti erano condizionati soltanto dai successivi incassi della ditta e non già dall’esito di verifiche in ordine alla qualità e alla quantità del lavoro effettivamente svolto e/o dalla risoluzione di altre diverse questioni.

Al riguardo mette poi conto evidenziare che:

la mail di sollecito di *CP_1* del 21.1.2020 venne inviata alla casella di posta elettronica certificata di *Parte* di talché vi è ragione di ritenere che ne sia venuto a conoscenza anche il legale rappresentante della stessa *Parte_4*

la suddetta relativa risposta del 12.2.2020, recante una chiara disponibilità a pagare sia le due fatture n° 32/19 e n° 37/19 ivi espressamente citate, sia quelle ulteriori n° 36/19 e n° 39/19 menzionate *ex adverso*, fu inviata in copia conoscenza anche al predetto *Parte_4* il che, in difetto di elementi di segno contrario fa ragionevolmente presumere che lo stesso ne prese contezza (del resto in corso di causa non è stato specificamente sostenuto il contrario);

il giorno successivo MDG, sempre per il tramite di *Parte_2* ebbe a comunicare a *CP_1* l’avvenuto pagamento della somma di € 15.555,00 portata dalla fattura n° 32/19 con mail (inviata in copia conoscenza anche a *Parte_4* del seguente tenore “*Buon pomeriggio sig. Pt_3 , sono ad inoltrare in allegato la contabile relativa al pagamento della vostra fattura n.32. Contro ogni previsione, siamo riusciti ad inviare questo pagamento perché abbiamo incassato una parte dello scaduto dei nostri Clienti. Fermo restando quello di cui abbiamo discusso precedentemente, spero voglia*

considerare questo invio positivamente” (v. doc. n° 12 del fascicolo monitorio); con ciò implicitamente confermando la precedente comunicazione in ordine al residuo debito.

Nei giorni immediatamente successivi il legale rappresentante di *Parte* non ebbe ad assumere alcuna iniziativa contrastante con il contenuto della mail dd. 12.2.2019 (posto che la sua prima contestazione risale al 20 aprile, quindi a oltre due mesi dopo, e segue un ulteriore sollecito di pagamento di *CP_1*), con ciò tenendo una condotta omissiva legittimamente interpretabile come tacita condivisione della detta disponibilità al pagamento, anche in ragione del principio di diritto secondo cui *“affinché il silenzio possa assumere il valore negoziale di consenso, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell'altra”* (v. Cass., n° 6162/07).

In sostanza, vi è ragione di ritenere che il legale rappresentante di *Parte* se non avesse inteso provvedere al pagamento delle fatture di controparte per aver maturato il convincimento che quest'ultima non aveva svolto, in tutto o in parte, i lavori a cui si riferivano, si sarebbe immediatamente attivato per prendere le distanze dalle mail del proprio collaboratore e per esporre la diversa posizione della società da lui rappresentata, essendo del resto tenuto ad assumere con tempestività tale condotta chiarificatrice in virtù dei principi di buona fede e correttezza, a cui le parti devono attenersi in tutto il corso del rapporto contrattuale.

Nel restare silente egli ha, invece, fatto intendere di non aver alcun rilievo da muovere *in parte qua*, con ciò implicitamente accettando, sia in punto di *an* che di *quantum*, gli addebiti pecuniari in oggetto e, quindi, dimostrando, sia pure in modo tacito, il proprio consenso in ordine agli stessi.

Non appare valorizzabile in senso contrario la mail dd. 20.4.2020 con cui il legale rappresentante di *Parte* ebbe per la prima volta a contestare *“le fatture in oggetto pervenute in data 31/10/2019 e 30/11/2019 per un totale pari a 85963,64 euro”*.

In tale missiva il predetto provvedeva, infatti, essenzialmente a contestare a *CP_1* *“carenze tecniche”*, nonché *“generale disorganizzazione nella gestione del cantiere, con conseguenti ritardi nell'avanzamento delle opere e mancata ultimazione dell'ordine”*, senza però muovere specifici e argomentati rilievi in ordine al contenuto delle fatture, ossia all'oggettiva consistenza dell'attività espletata dall'ingiunta e/o alla quantificazione del corrispettivo preteso *ex adverso*, con particolare riferimento al numero di ore lavorate e al relativo costo unitario di € 28,00/h, essendosi al riguardo limitato genericamente ad affermare che, per le dette doglianze, *“la cifra da voi fatturata non sia da ritenersi congrua, rispetto al lavoro da voi effettivamente eseguito”*, per poi offrire in corrispettivo l'importo di € 20.000,00 *“per i lavori svolti”*.

Tali contestazioni, sia per l'eccessiva genericità, sia per la sostanziale intempestività, sia comunque perché non specificamente riferite alla consistenza

quantitativa dell'attività dedotta *ex adverso*, nonché alle ore asseritamente impiegate per espletarla e al relativo costo orario, non appaiono in grado di sottrarre valenza negoziale nei termini sopra esposti al silenzio serbato da ^{Parte} nella persona del suo legale rappresentante, a fronte della disponibilità al pagamento delle fatture insolute manifestata con la mail dd. 12.2.2020, e poi seguita dal saldo di una sola fattura, ossia quella n° 32/2019 di € 15.550,00.

Con specifico riferimento alle fatture n° 37 di € 13.424,88 e n° 39 di € 49.053,76, che hanno a oggetto *“prestazioni a consuntivo per montaggi su Ecohopper”*, rispettivamente, per 393 e 1436 ore (queste ultime *“come da rapportini dal n. 6 al n. 19”*), la pretesa pecuniaria in esame trova ulteriore apprezzabile riscontro probatorio nel testimoniale assunto in udienza, da cui si desume innanzi tutto che a partire dall'ottobre 2019 le odierne contendenti concordarono che ^{CP_1} sarebbe stata remunerata non più a corpo, ma ad ore (v. deposizioni di ^{Testimone_1} e ^{Tes_2}).

^{Testimone_3} , all'epoca dei fatti responsabile tecnico del cantiere nell'interesse di ETI, ha riconosciuto la sua firma in quella apposta nella casella *“visti”* dei rapportini giornalieri dal n. 6 al n. 19 allegati dall'ingiungente come doc. n° 18, per poi confermare la corrispondenza al vero della seconda parte del capitolo di prova n° 23 di ^{CP_1} (*“vero che dal 25/10/2019...il sig. ^{Testimone_3} veniva incaricato da ^{Parte} e da ETI di verificare le ore di lavoro degli operai della ^{CP_1} con rapportini giornalieri che faceva firmare da un incaricato della ^{Parte} presente sul cantiere”*), aggiungendo al riguardo di aver fatto firmare i rapportini in questione a ^{Controparte_4} o ^{Persona_2} .

^{Controparte_4} (che all'epoca era dipendente di ^{Parte} con la mansione di responsabile dell'ufficio tecnico), oltre a riconoscere la propria firma sui rapportini nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (v. doc. n° 7 del fascicolo monitorio, corrispondente al detto doc. n° 18), ha confermato di aver sottoscritto anche i rapportini giornalieri nn. 3, 4 e 5 (v. doc. n° 18 allegato alla compara di costituzione e doc. n° 7 del fascicolo monitorio), che, stando alla prospettazione dell'ingiungente, si riferiscono ai lavori oggetto della fattura n° 37/2019 di € 13.424,88.

Le ulteriori sottoscrizioni ivi rinvenibili sono quelle di ^{Persona_3} (all'epoca dipendente di ^{CP_1} *“come carpentiere presso il cantiere di Chioggia”*), che le ha riconosciute nel deporre in udienza.

Tenuto conto che le firme rinvenibili in calce agli allegati rapportini giornalieri erano, di fatto, dirette ad attestare, da parte dei soggetti che le hanno apposte, l'effettivo svolgimento del numero di ore che vi risultano annotate, dovendosi ragionevolmente ritenere che i sottoscrittori erano stati incaricati dai rispettivi datori di lavoro proprio di verificare il monte ore della giornata, e che il totale delle ore riportate su quelli prodotti come doc. n° 7 del fascicolo monitorio è pari a 393, sì come indicato nella fattura n° 37/2019, mentre quello delle ore menzionate sui rapporti prodotti come n° 9 è pari a 1440, dunque maggiore di quattro unità rispetto a quello riportato nella fattura n° 39/19, si può ritenere provato, in base alle deposizioni dei soggetti che hanno riconosciuto le proprie

firme sui documenti in questione, che tra il 25 ottobre e il successivo 30 novembre 2019 i dipendenti **CP_1** siano stati effettivamente impegnati per un numero di ore non inferiore a quelli oggetto delle dette fatture.

Per quanto, invece, attiene alla determinazione del costo di ogni ora di lavoro, può farsi riferimento all'importo di € 28,00, essendo stato riportato in quelle stesse fatture oggetto della mail dd. 12.2.2020 sopra esaminata, sicché vi è ragione di ritenere, per quelle stesse considerazioni svolte al riguardo, che il detto importo (peraltro inferiore a quello riportato nel listino della Camera di Commercio 2019 prodotto come doc. n° 26 da parte opposta e, in quanto tale, valorizzabile ai sensi dell'art. 1657 c.c.) venne, di fatto, accettato dall'ingiunta.

Le considerazioni sin qui svolte inducono, quindi, a ritenere fondata la pretesa pecuniaria azionata in sede monitoria, anche nella parte relativa agli interessi, non risultandone la contrarietà al disposto dell'art. 5 D.Lg.s n° 231/2002.

Sulla domanda di risarcimento del danno di ^{Parte}

L'ingiunta chiede di condannare **CP_1** a pagarle, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 143.487,47, pari al totale degli importi oggetto delle tre fatture in atti emesse nei suoi confronti da ETI.

L'“*intervento suppletivo posto in essere*” da quest'ultima, stando alla prospettazione svolta da ^{Parte} in citazione (v. pag. 17), sarebbe stato causato da **CP_1**, che in corso d'opera, avrebbe: a) errato nella posa delle linee elettriche; b) omesso di seguire i disegni che le erano stati consegnati; c) danneggiato merci e materiali, per non averli stoccati e messi in sicurezza; d) accumulato gravi ritardi; il che giustificherebbe, in tesi, il detto obbligo risarcitorio a carico dell'ingiungente.

Premesso che ^{Parte} non ha provato di aver effettivamente provveduto a versare a ETI il detto importo di € 143.487,47, né ha richiesto di dimostrare tale pagamento con adeguate istanze istruttorie (non aparendo tale la richiesta di prova testimoniale sul punto articolata nella memoria 24.5.2021, venendo al riguardo in rilievo un fatto da provare *per tabulas* in ragione del rilevante ammontare del detto importo), il che, a prescindere da ogni altra considerazione, costituisce *ex se* condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento *in parte qua*, mette conto rilevare innanzi tutto che ulteriori carenze probatorie sono ravvisabili in ordine sia ai dedotti inadempimenti di parte ingiungente, sia all'efficienza causale degli stessi rispetto al lamentato sopravvenuto esborso di € 143.487,47.

Tale lacuna non può essere colmata con le richieste prove orali, in quanto i capitoli articolati sul punto - v., in particolare, quelli nn. 3, 4, 8, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 29 - appaiono eccessivamente generici (in relazione ai modi e/o tempi di conclusione dell'ipotizzato accordo tra le parti e dell'assunzione - da parte di **CP_1** - di responsabilità per i ritardi, alle manchevolezze operative riferibili all'ingiungente, all'identità degli operai di quest'ultima che avrebbero ammesso la propria incompetenza tecnica), non concludenti con riferimento al materiale (il cui asserito abbandono “*fuori dai container, nel piazzale,*

all'aperto” non sta a significare che sia stato, anche solo in parte, rubato o smarrito, senza omettere di considerare che nel “*report*” dd. 12.10.2019 allegato alla citazione come doc. n° 3 non si fa alcun espresso riferimento a danni, ma soltanto all’inadeguata allocazione di alcuni materiali e che non consta che il denunciato stato di abbandono di essi fu causa di un qualche effettivo pregiudizio) e/o formulati in termini tali da comportare valutazioni e giudizi (con particolare riguardo alle asserite difformità delle opere rispetto ai disegni) preclusi ai soggetti chiamati a deporre; i capitoli nn. 3, 4 e 8 risultano, inoltre, contraddetti dalla mail dd. 12.10.2019 (v. doc. n° 9 di parte opposta).

Aggiungasi a ciò che:

la somma complessivamente dovuta da *Parte* a *CP_1* è pari a € 101.518,64 (=€ 15.555,00 già pagata + € 85.963,64 corrispondente all’importo ingiunto) e, pertanto, è inferiore in misura di € 54.031,64 (=€ 155.550,00 - € 101.518,64) a quella di € 155.550,00 riportata nella commessa 191005;

tale differenza, costituendo il corrispettivo di lavori verosimilmente eseguiti da ETI, anziché da *CP_1*, rappresenta un esborso che in ogni caso, quindi anche nell’eventualità che l’opera fosse stata ultimata soltanto da *CP_1*, *Parte* avrebbe dovuto sostenere e che, pertanto, non è qualificabile in termini di danno;

stando a quanto esposto dalla stessa *Parte* (v. pagg. 20 e 21 della comparsa conclusionale), la fattura ETI n. V3/636 di € 8.298,40 ha ad oggetto il trasferimento delle “*tre tramogge dall’area portuale ove era stato insediato il cantiere all’area portuale di imbarco*”, incombente, questo, che, per quanto consta, non era stato posto a carico di *CP_1*, di talché vi è ragione di escluderne la riconduzione nell’ambito di un eventuale *quantum* risarcitorio;

l’attività prestata da ETI era maggiormente qualificata secondo sostenuto da *Parte* nella memoria conclusionale (“*quello praticato da ETI è un prezzo che tiene in considerazione dell’elevato grado di specializzazione dell’impresa (che per fatti concludenti CP_1 non aveva)*”) al fine di escludere l’assunzione del costo orario pattuito con ETI quale base di calcolo del corrispettivo spettante a *CP_1* per l’attività prestata da fine ottobre 2019;

le tre fatture ETI allegate in atti recano il riferimento a un costo orario variabile da un minimo di € 32,00 a un massimo di € 69,00, a fronte di quello di € 28,00 spettante a *CP_1* per le ragioni sopra esposte;

di conseguenza, il dedotto maggiore esborso di *Parte* è verosimilmente servito per fruire di un’attività che *CP_1* non avrebbe potuto offrire;

inoltre, l’attività svolta da ETI non deve essere stata esattamente sostitutiva di quella inizialmente commissionata a *CP_1*, giacché, in caso contrario, non si vede per quale ragione *Parte* avrebbe continuato ad avvalersi di *CP_1* anche dopo l’intervento in cantiere di ETI, per poi sostanzialmente ammettere di dover versarle il relativo corrispettivo (v. i rilievi sopra svolti in ordine alla corrispondenza telematica del febbraio 2020);

in sostanza, anche dopo il diretto coinvolgimento di ETI nel cantiere, iniziato a fine ottobre 2019, ^{Parte} continuò a fruire dell'operato di CP_1 , il che induce a ritenere che le prestazioni di ETI non fossero autosufficienti e che, quindi, le concomitanti attività delle due ditte fossero complementari.

In sostanza, l'importo eventualmente versato a ETI, essendo il corrispettivo dovuto per usufruire dell'operato altamente specializzato offerto dalla stessa e comunque di prestazioni ulteriori e diverse da quelle svolte da CP_1 , non può essere oggetto dell'azionata pretesa risarcitoria, ove pure fondata in punto di *an*, trattandosi di un esborso che ^{Parte} avrebbe in ogni caso verosimilmente dovuto sostenere per conseguire un'opera corrispondente alle aspettative della propria committente.

A sostegno della domanda in esame non appare fondato neppure l'assunto di ^{Parte} secondo cui il compenso dovuto a ETI fu particolarmente elevato anche per la necessità di svolgere il lavoro in tempi ristretti, onde non incorrere nelle penali pattuite con la committenza e, dunque, per porre rimedio al ritardo accumulato da CP_1 , ove si consideri che:

non vi è prova che le parti avessero concordato un termine essenziale di adempimento o comunque uno specifico cronoprogramma, non risultando sottoscritto da CP_1 l'ordinativo allegato alla citazione come doc. n° 2;

non è, quindi, adeguatamente dimostrata l'inosservanza, da parte di CP_1 , di tempi di esecuzione oggetto di specifica pattuizione;

non tutti gli inconvenienti riscontrati in cantiere da ETI e menzionati nell'allegata relazione dd. 12.10.2019 (v. doc. n° 3 di parte opponente) erano riferibili all'operato di CP_1 (v. in particolare quelli relativi alle staffe di costruzione ^{Parte} al tetto di uno dei quadri elettrici, alle porte del generatore e della cabina operatore), di talché un eventuale prolungamento dei tempi di esecuzione per i detti inconvenienti in ogni caso non sarebbe interamente imputabile a CP_1 ;

nella Commessa n° 191005 (comunque, come detto, non sottoscritta da CP_1) la consegna delle opere risulta temporalmente collocata al 30 ottobre 2019, a fronte di un inizio lavori fissato al precedente 23 settembre, ciò comportando una quantificazione del termine di adempimento in 38 giorni, dunque inferiore al tempo impiegato da ETI, avendo questa operato nel periodo 25 ottobre-7 dicembre, quindi per complessivi 43 giorni (come si desume dai rapporti allegati alle fatture in atti), il che fa peraltro ragionevolmente presumere che, avendo CP_1 comunque svolto delle attività sino al 25.10.2019 ed essendosi la ETI (peraltro ditta, in tesi, altamente qualificata) avvalsa anche dell'operato dell'ingiungente quantomeno sino al successivo 30 novembre (v. rapportini in atti), il tempo di adempimento riportato nella detta Commessa venne significativamente sottostimato e che, pertanto, il mero protrarsi dei lavori oltre il 30.10.2019 non è imputabile con un tranquillante margine di certezza soltanto alla CP_1 nei termini prospettati dall'ingiunta, né comunque è stato causa di eventuali maggiori esborsi dalla stessa sostenuti rispetto a quelli inizialmente previsti, con la conseguenza che anche per tali

ragioni l'importo eventualmente versato da *Parte* a ETI non appare qualificabile come danno risarcibile arrecato dall'ingiungente, tanto più che le fatture emesse da ETI neppure consentono di distinguere i corrispettivi di attività non commissionate in precedenza a *CP_1* da quelle invece inizialmente affidate alla stessa.

Per tutto quanto esposto appare, quindi, legittimo addivenire a una declaratoria di rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria di *Parte* con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Sulle spese di lite

Stante il principio della soccombenza, le spese di lite (liquidate come da dispositivo in base ai valori medi di cui al DM n° 55/2014), seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare su *Parte*

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da *Parte_1* con sede in Trento, via Brennero n° 316, in persona del legale rappresentante, nei confronti di *CP_1* con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), via Francesco Cilea n° 9, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n° 908/2020, pubblicato il 14.10.2020, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale di *Parte_1* [...] e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso, € 44,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Trento in data 10.9.2025

Il giudice
dott. Giuseppe Barbato